SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 288

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 dicembre 2007.

Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008.

07A10999

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 289

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano.

07A10940

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 2007. Situazione del bilancio dello Stato.

07A10949

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. **248.**

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

CAPO I

PROROGHE DI TERMINI

Sezione I

DIFESA

Art. 1.

Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali

1. È prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma «Missioni militari di pace». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.

2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il programma «Missioni militari di pace», sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione.

Art. 2.

Proroga di termini in materia di difesa

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2007» sono sostituite dalle seguenti: « al 2008».

2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «Sino all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2012».

3. All'articolo 60-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2012».

4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, è prorogato fino al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello stesso decreto.

Sezione II

BENI CULTURALI E TURISMO

Art. 3.

Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere

1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 30 giugno 2008.

2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Art. 4.

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico

1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».

Art. 5.

Proroga termini in materia di beni e attività culturali

1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è prorogato al 30 aprile 2008.

Sezione III

LAVORO E PREVIDENZA

Art. 6.

Proroghe in materia previdenziale

1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su «Previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e dalla presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) è prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilità di procedere al loro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla celere definizione del processo di riordino.

2. Il termine per l'adozione dei progetti di unificazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 febbraio 2005, n. 34, tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, è fissato al 31 dicembre 2008.

Art. 7.

Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative

1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008.

2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».

3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1978, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2007.

4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

Sezione IV

SALUTE

Art. 8.

Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici

1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, all'art. 8-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e-bis)* la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di prestazioni concordato ai sensi della lettera *d)* prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera *b)*, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera *d)*, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente già sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.

3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate.».

Art. 9.

Proroghe e disposizioni in materia di farmaci

1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei *budget* assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura previste dalla predetta lettera *g)*, sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.

2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo *ex factory* con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo *ex factory.* In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.

Art. 10.

Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Art. 11.

Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare

1. A decorrere dal 15 gennaio 2008 l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare assume la denominazione di «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare», ha sede in Foggia ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia.

Sezione V

UNIVERSITÀ

Art. 12.

Disposizioni in materia di università

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.

3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

Art. 13.

Termini per la conferma di ricercatori

1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facoltà degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.

Sezione VI

GIUSTIZIA

Art. 14.

Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari

1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.

Art. 15.

Disposizioni in materia di arbitrati

1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008.

Art. 16.

Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano

1. All'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione è sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;

b) al comma 4-*bis* sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il compenso spettante al commissario è determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, è corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese.».

Sezione VII

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Art. 17.

Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008».

2. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 15 dicembre 2008.

Art. 18.

Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «legge speciale,» sono inserite le seguenti: «e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,»;

b) nel secondo periodo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».

Art. 19.

Contratti pubblici

1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato *F*, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 20.

Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni

1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-*bis* del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 dell'8 maggio 2003.

Art. 21.

Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

Art. 22.

Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2008».

Art. 23.

Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203

1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Sezione VIII

PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 24.

Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute

1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del «made in Italy» sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 100.000 (centomila) per l'anno 2008 e di euro 1 (uno) milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 1 (uno) milione per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

Art. 25.

Divieto di estensione del giudicato

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogata al 31 dicembre 2008.

Sezione IX

AGRICOLTURA

Art. 26.

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-*bis*, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-*bis* è inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo comma 9-b*is*, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Le disposizioni del presente comma non debbono comportare oneri per il bilancio dello Stato.

2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.

5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007.

6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso.

7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilità del Fondo delle crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per

l'anno 2008. Tale somma è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica

1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sezione X

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 28.

Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo.

Art. 29.

Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati

1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale è concesso per tre annualità e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 è incrementato a 150 euro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli già registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.

3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO_2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO_2 per chilometro se alimentati a diesel, è concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0». Il contributo

di cui al periodo precedente è aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 120 grammi di CO_2 per chilometro. Il contributo di cui ai periodi precedenti è aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi.

4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1º gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un contributo:

a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;

b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

9. La misura dell'incentivo è determinata nella misura di euro 350 per le istallazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'istallazione degli impianti a metano.

10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: «effettuata entro» fino alla fine del periodo.

11. La dotazione del fondo per la competitività e per lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta, per l'anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la predetta dotazione è incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di euro.

Sezione XI

AMBIENTE

Art. 30.

Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente :

«1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera *b)*. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera *b)*, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.».

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2».

Art. 31.

Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza

1. L'attività della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalità di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purché la valutazione di compatibilità ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza.

Art. 32.

Proroga per emissioni da impianti

1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

Art. 33.

Disposizione in materia di rifiuti

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 97, è prorogato al 31 dicembre 2008.

Sezione XII

INTERNO

Art. 34.

Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008»;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».

Art. 35.

Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi

1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Art. 36.

Disposizioni in materia di riscossione

1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso.

2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «se superiori a cinquemila euro,» sono inserite le seguenti: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonché, se superiore a cinquantamila euro,».

4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento».

Art. 37.

Abolizione tassa sui contratti di borsa

1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa.

2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda.»;

b) nell'articolo 9, comma 1, le parole «; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente» sono soppresse.

3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «emessi dallo Stato» sono inserite le seguenti: «o garantiti»;

b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: «o la negoziazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la negoziazione o la compravendita»;

c) nell'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.».

4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonché l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.

Art. 38.

Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

Art. 39.

Proroghe in materia radiotelevisiva

1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente è prorogato all'annualità 2008.

Art. 40.

Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali

1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.

2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.

3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.

4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 41.

Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

1. Alla lettera *b)* dell'articolo 35, comma 26-*quater*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

Art. 42.

Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea.

2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «sulla spesa,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,».

Art. 43.

Accantonamenti

1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 44.

Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche

1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 45.

Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche

1. Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, è destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalità previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Art. 46.

Disposizioni in favore di inabili

1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

1-*ter*. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-*bis* non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.

1-*quater*. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-*bis* è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

1-*quinquies*. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».

Art. 47.

Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico».

2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 48.

Utilizzo delle sanzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «sono riassegnate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo».

Art. 49.

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali», entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.

Art. 50.

Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».

2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'università e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarietà sociale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 51.

Trattamento di fine rapporto

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 52.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CHITI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

07G0268

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 novembre 2007.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Catania. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Catania in data 22 ottobre 2007, prot. 12034, da cui risulta che nel periodo compreso tra il 27 agosto 2007 ed il 10 settembre 2007 l'Ufficio del giudice di pace di Catania non è stato in grado di funzionare per trasferimento in altri locali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza della effettiva e totale sospensione dei servizi presso l'Ufficio del giudice di pace di Catania nel periodo dal 27 agosto 2007 al 10 settembre 2007 a causa del trasferimento in altri locali, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 novembre 2007

p. *Il Ministro:* SCOTTI

07A10821

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 dicembre 2007.

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2008, non dispongono di dati certi in ordine ai trasferimenti erariali, in quanto la legge finanziaria per l'anno 2008, che disciplina tale aspetto, è in corso di approvazione;

Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2008.

Roma, 20 dicembre 2007

Il Ministro: AMATO

07A10953

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 2007.

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

Visto l'art. 1 comma 349, della citata legge n. 296 del 2006 il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2007;

Ritenute fondate e meritevoli di attenzione talune segnalazioni pervenute dagli operatori del settore in ordine ad alcune criticità concernenti la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007;

Ritenuta, quindi, la necessità di superare le predette criticità;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2007, di seguito denominato «decreto», le parole: «agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.» sono sostituite dalle seguenti: «agli specifici ordini e collegi professionali.».

2. Nell'art. 4 del decreto, al comma 2, le parole: «lettera *a)*», sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)* e *b)*».

3. Nell'art. 8 del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera.»;

b) nel comma 2, le parole: «e delle strisce assorbenti,» sono soppresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2007

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze
VISCO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, foglio n. 6 Economia e finanze, registro n. 190

07A10863

DECRETO 20 novembre 2007.

Accertamento del canone di locazione, dovuto per l'anno 2007, dall'Agenzia del demanio al Fondo immobiliare denominato «Patrimonio Uno».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«articolo 4»), in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 20 ottobre 2004, con il quale è stata promossa la costituzione del fondo di investimento immobiliare denominato «Fondo immobiliare patrimonio uno» ai sensi dell'art. 4 (il «Fondo»), già

istituito ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gestito da BNL Fondi Immobiliari SGR p.A. (la «SGR»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 23 dicembre 2005 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo di taluni immobili, incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli enti titolari (come ivi definiti) che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare a favore del Fondo (nel seguito indicato come «decreto operazione»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 23 dicembre 2005 con il quale sono stati conferiti al Fondo i beni immobili indicati negli allegati 1 e 2 a tale decreto (nel seguito indicato come il «decreto di apporto»);

Visti il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato in data 23 dicembre 2005, con il quale sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili indicati negli allegati 1 e 2 a tale decreto (nel seguito indicato come il «decreto di trasferimento»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 29 dicembre 2005, ai sensi del quale è stato determinato il valore degli immobili trasferiti al Fondo ai sensi del decreto di apporto e del decreto di trasferimento e l'ammontare del canone di locazione degli stessi da corrispondere al Fondo (nel seguito indicato come il «decreto di chiusura»);

Visto l'accordo di indennizzo stipulato ai sensi del decreto operazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (l'«accordo di indennizzo»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 26 aprile 2007, mediante il quale sono stati trasferiti al Fondo gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio in sostituzione a titolo di indennizzo dell'immobile sito in Peschiera del Garda, piazza Serenissima s.n.c., e le porzioni di esso erroneamente inserito negli elenchi degli immobili apportati ai sensi del decreto di apporto («decreto di indennizzo»);

Attesa la necessità di accertare, sulla base di quanto previsto dal decreto di indennizzo, la riallocazione delle somme dovute, dagli utilizzatori, per il canone di locazione per gli immobili, ad essi assegnati al fine della puntuale ripartizione del Fondo di cui all'art. 29 («art. 29»);

Tenuto conto delle attività svolte dall'Agenzia del demanio in ordine alla ricognizione sulla puntuale assegnazione degli spazi occupati dalle amministrazioni utilizzatrici, ai fini della corretta imputazione dei canoni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto di indennizzo richiamato il premessa, il Fondo di cui all'art. 29 per l'anno 2007 è ripartito tra le amministrazioni utilizzatrici gli immobili per un importo complessivo pari ad euro 34.033.713,28, comprensivo del tasso di rivalutazione ISTAT pari al 1,5% («la rivalutazione ISTAT»).

Il canone complessivo dovuto per l'anno 2007 all'Agenzia del demanio dagli utilizzatori degli immobili trasferiti in forza del decreto di indennizzo e puntualmente individuati all'allegato 1 al medesimo è pari euro 593.521,22, comprensivo del tasso di rivalutazione ISTAT pari al 1,5% («la rivalutazione ISTAT»).

Art. 2.

Per effetto di quanto disposto dal decreto di indennizzo, l'Agenzia del demanio corrisponderà a saldo della prima rata di canone dovuto al Fondo per l'anno 2007, un importo pari a euro 166.013,43.

Art. 3.

Ai fini della corretta ripartizione del Fondo di cui all'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Sulla base di quanto disciplinato dai decreti in premessa menzionati, l'accertamento dei singoli importi, così come determinati e dovuti al Fondo «Patrimonio uno», è effettuata annualmente, sulla base delle eventuali riassegnazioni di spazi comunicate dall'Agenzia del demanio.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 199

ALLEGATO 1

IMMOBILI TRASFERITI - CANONI DI LOCAZIONE

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Porzione	Estremi decreto individuazione Agenzia del demanio	Canone di locazione rivalutato Anno 2007
1	—	Veneto	Venezia	Venezia-Mestre	Via Rampa Cavalcavia, 16/18	Cielo-Terra	Decreto direttoriale n. 28633 del 25 luglio 2003 in esecuzione del decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze n. 349/DPF/UAF	454.719,98
2	203	Liguria	Genova	Genova	Via Finocchiaro Aprile, 1 - Via Brigate Partigiane, 2	Catasto fabbr. sez. B, foglio n. 65, mappale n. 273, subb. 11, 12 e 13	Decreto direttoriale n. 34354 del 19 dicembre 2005 *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005	138.801,24
							TOTALE canone di locazione . . .	593.521,22

07A10948

DECRETO 30 novembre 2007.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 3,5 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 per i programmi di sviluppo rurale FEASR delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, programmazione 2007/2013. (Decreto n. 32/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti CE della Commissione europea n. 883/2006 e n. 885/2006 recanti modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 1290/2005;

Vista la decisione della Commissione C(2006) 4024 del 12 settembre 2006 — da ultimo modificata con Decisione della Commissione C(2007) 2274 del 1° giugno 2007 — che fissa la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883 euro;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, concernente la ripartizione delle risorse messe a disposizione dal FEASR, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la definizione del riparto del cofinanziamento pubblico nazio-

nale di detti interventi da porre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e delle regioni, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Visto, in particolare, l'art. 25 del regolamento CE n. 1290/2005 che, al paragrafo 1, dispone che la Commissione, una volta adottato il programma di sviluppo rurale, versa a titolo di prefinanziamento per il programma interessato un importo pari al 7% del contributo del FEASR, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dal FEASR, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei piani di sviluppo rurale FEASR per il periodo di programmazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella *A*;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2007, in misura pari al 3,5 per cento dell'importo complessivo posto a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato, in corrispondenza con l'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 3,5 per cento per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi di sviluppo rurale FEASR 2007/2013 delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, è pari, complessivamente, a euro 31.276.665,15 così come specificato nell'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

L'Ispettore generale Capo
AMADORI

Visto: *Il Ragioniere generale dello Stato*
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 200

TABELLA *A*

PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Programmi di Sviluppo Rurale FEASR

COFINANZIAMENTO STATALE
A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987
Prefinanziamento del 3,5% per l'anno 2007

Importi in euro

Regioni	Decisioni	Quota Stato 2007-2013	Prefinanziamento 3,50%
Campania	C(2007) 5712 del 20 novembre 2007	650.761.266,53	22.776.644,33
Friuli-Venezia Giulia	C(2007) 5715 del 20 novembre 2007	112.957.906,81	3.953.526,74
Liguria	C(2007) 5714 del 20 novembre 2007	129.899.830,86	4.546.494,08
	TOTALE REGIONI . . .	893.619.004,20	31.276.665,15

07A10908

DECRETO 30 novembre 2007.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 per i programmi operativi FESR delle regioni Campania e Sicilia, dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007/2013. (Decreto n. 33/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013, che prevede, tra l'altro, che per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla regione Campania, 125 milioni di euro alla regione Calabria e 47 milioni di euro alla Regione siciliana;

Vista la nota della Regione siciliana n. 17172, del 9 agosto 2007, con la quale viene richiamato che le risorse assegnate a proprio favore a titolo di riequilibrio finanziario sono interamente attribuite al Programma operativo regionale cofinanziato dal FESR;

Considerato che in attesa di indicazioni da parte della regione Campania è opportuno procedere, comunque, all'assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento in favore del programma FESR della medesima regione senza tener conto, al momento, della assegnazione di risorse a titolo di riequilibrio finanziario;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006 il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico, a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007/2013, pari al 2 per cento nel 2007 e al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FESR dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2007, in misura pari al 2 per cento dell'importo complessivo posto a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato, in corrispondenza con l'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi FESR dell'obiettivo Convergenza 2007/2013 delle regioni Campania e Sicilia è pari, complessivamente, a euro 94.770.802 così come specificato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

L'Ispettore generale Capo
AMADORI

Visto: *Il Ragioniere generale dello Stato*
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 201

TABELLA

PREFINANZIAMENTO DEL 2% DELLA QUOTA STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987 PER I PROGRAMMI FESR DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA - PROGRAMMAZIONE 2007/2013, PER L'ANNO 2007

(Importi in euro)

Programmi FESR	Decisioni	Legge n. 183/1987
Campania	C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007	48.053.566
Sicilia	C(2007) 4249 del 7 settembre 2007	46.717.236
	TOTALE	94.770.802

07A10907

DECRETO 13 dicembre 2007.

Raccolta delle formule di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Ippica nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attività di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attività dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005, emanato in attuazione del citato art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha introdotto una nuova scommessa ippica a totalizzatore articolata in più formule di scommessa e che ha previsto che la scommessa «Tris», a partire dalla scadenza naturale della relativa convenzione di concessione, fissata al 31 dicembre 2005, è assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle formule della scommessa ippica a totalizzatore di cui al citato comma 498;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, che ha approvato i regolamenti di disciplina tecnica delle formule della nuova scommessa ippica a totalizzatore denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, che ha approvato i regolamenti di disciplina tecnica delle formule della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominate «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, che ha approvato i regolamenti di disciplina tecnica delle formule della nuova scommessa ippica a totalizzatore denominata «Nuova Tris Nazionale»;

Viste le concessioni per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, stipulate con i concessionari di cui alla graduatoria di selezione pubblicizzata con il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Considerato che all'esito delle procedure di selezione pubblica di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono state stipulate le convenzioni di concessione dei giochi pubblici, aventi ad oggetto, tra gli altri, con efficacia a partire

dal 1° luglio 2007, le formule della scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, denominate ippica nazionale;

Considerato che le formule della scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono distribuite, ai sensi dei decreti direttoriali 26 giugno 2007 e 7 settembre 2007, fino alla data del 31 dicembre 2007, attraverso i punti di vendita, le agenzie di scommessa e gli ippodromi collegati ai concessionari per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva, nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, le cui concessioni sono scadute in data 30 giugno 2007;

Considerato che le citate formule di scommessa di cui all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono distribuite, a partire dal 1° luglio 2007, dai concessionari individuati a seguito delle procedure di selezione pubblica di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Considerato che i concessionari individuati a seguito delle procedure di selezione pubblica di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno perfezionato nel corso dell'anno 2007, la stipula delle relative convenzioni di concessione e che l'attivazione delle rispettive reti di vendita sarà attuata progressivamente, in funzione della velocità di espletamento, da parte di ciascun concessionario, delle numerose attività propedeutiche all'avviamento dei punti di vendita e che comunque è previsto il periodo di diciotto mesi per la relativa completa attivazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, lettera *l)* e dell'art. 38, comma 4, lettera *l)* del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le nuove modalità di distribuzione del gioco sono definite assicurando la salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, nonché dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

Considerata l'opportunità, nel prevalente interesse pubblico al mantenimento dell'attuale livello delle entrate erariali derivante dalla raccolta della scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei concessionari di cui all'art. 38, comma 2, lettera *l)* e all'art. 38, comma 4, lettera *l)* del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

Dispone:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i concessionari di cui all'art. 38, comma 2, lettera *l)* e all'art. 38, comma 4, lettera *l)* del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno facoltà di esercitare la raccolta della scommessa ippica a totalizzatore prevista dall'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il tramite del collegamento con i punti di vendita dei concessionari di cui alle procedure di selezione pubblica stabilite dall'art. 38, commi 2 e 4 del medesimo decreto-legge.

2. I flussi finanziari della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui al comma 1, sono disciplinati dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 giugno 2007 e sono stati recepiti nel protocollo di comunicazione PSR, approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 2 maggio 2007. I concessionari che esercitano la facoltà di cui al comma 1, sono pertanto tenuti ad adeguare i propri sistemi informatici, sulla base di quanto disposto nei citati decreti.

3. La raccolta esercitata ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del movimento netto di cui all'art. 12, comma 3, degli schema-tipo di convenzione approvati, rispettivamente, con decreti direttoriali del 28 agosto 2006, prot. n. CGV/574 e prot. n. CGV/575.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

5. Il presente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2007

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 316

07A10916

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 novembre 2007.

Sostituzione di un componente del Comitato INPS di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 1/2006 del 23 febbraio 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS per la provincia di Livorno;

Vista la nota del 14 maggio 2007, con la quale la OO.SS. UGL.- di Livorno conferma le dimissioni del sig. Marchini Marco e di tutto lo staff sindacale, in quanto impossibilitati a continuare a presiedere alle riunioni;

Rilevato il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali rappresentanti dei lavoratori, desunto dalla valutazione comparativa dei dati acquisiti al momento della sostituzione in seno al Comitato;

Viste le designazioni pervenute;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La nomina del sig. Benedetti Carlo, nato a Livorno il 14 ottobre 1957, quale componente del Comitato I.N.P.S. di Livorno, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Toscana entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Livorno, 20 novembre 2007

Il direttore provinciale: PASCARELLA

07A10734

DECRETO 23 novembre 2007.

Nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 34/05 del 9 febbraio 2005, con cui venivano nominati i componenti effettivi e supplenti in rappresentanza dei lavoratori, in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Piacenza;

Viste le dimissioni presentate dal sig. Floriano Zorzella, componente effettivo della commissione in oggetto;

Vista la nota con la quale la CGIL di Piacenza, in data 13 novembre 2007, ha rideterminato le nomine dei propri rappresentanti, in seno alla predetta commissione;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tali sostituzioni;

Decreta:

In seno alla commissione provinciale di conciliazione per la controversie individuali di lavoro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sono nominati i seguenti membri:

componenti effettivi: sig. Romano Braghieri, già componente supplente, in sostituzione del sig. Floriano Zorzella, dimissionario;

componenti supplenti: sig. Luciano Badiini, in sostituzione del sig. Romano Braghieri.

Il sig. Giuliano Zuavi è confermato componente effettivo e il sig. Renzo Scoglio è confermato componente supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, 23 novembre 2007

Il direttore: FILOSA

07A10718

DECRETO 7 dicembre 2007.

Costituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, presso la direzione provincale del lavoro di Udine.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI UDINE

Visto che l'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, prevede che le funzioni relative alla composizione delle controversie individuali rimangono competenza dello Stato e, per esso, esercitate dagli ispettorati del lavoro;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687, che istituisce le direzioni provinciali del lavoro;

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come sostituito e modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, che prevede l'istituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto del direttore provinciale del lavoro reggente di Udine prot. n. 4040/1/Dir. del 19 maggio 2004, con il quale è stata ricomposta presso la direzione provinciale del lavoro la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro con durata triennale;

Viste le disposizioni prot. n. 6445/3 dell'11 maggio 2007 e prot. n. 15653/3 dell'8 novembre 2007 di proroga della vigenza in carica della commissione stessa;

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Considerato che l'art. 410 codice di procedura civile prevede che sono legittimate a designare rappresentanti nell'organo collegiale in questione le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Vista la nota n. 1598 del 26 gennaio 2007 della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali dei lavoratori e datoriali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, a partire dal 1° gennaio 2008, presso la direzione provinciale del lavoro di Udine la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, composta come segue:

presidente: dott.ssa Caterina Muscillo - dirigente della direzione provinciale del lavoro di Udine, o suo delegato.

Rappresentanti dei datori di lavoro quali membri effettivi:

dott.ssa Elisabetta Viezzi, designato dall'Associazione degli industriali della provincia di Udine (aderente a Confindustria);

dott. Giovanni Demarco, designato dall'Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Udine (aderente a Confcommercio);

dott. Mario Cozzi, designato dall'Unione artigiani, piccole e medie imprese di Udine (aderente a Confartigianato);

dott. Luciano Cellitti, designato da Confagricoltura di Udine.

Rappresentanti dei lavoratori quali membri effettivi:

sig. Aldo Polito, designato dalla C.G.I.L. Camera confederale del lavoro di Udine;

sig. Roberto Duca, designato dalla C.I.S.L. Unione sindacale territoriale di Udine;

sig. Luigi Oddo, designato dalla U.I.L. Camera provinciale sindacale di Udine;

sig. Carlo Bredeon, designato dalla U.G.L. Unione generale del lavoro di Udine.

Rappresentanti dei datori di lavoro quali membri supplenti:

dott. Enrico Iaquinta, designato dall'Associazione degli industriali della provincia di Udine;

dott. Sandro Marchetti, designato dall'Associazione del commercio, turismo e servizi della provincia di Udine;

sig. Alfredo Cappellini, designato dall'Unione artigiani, piccole e medie imprese di Udine;

sig. Ermanno Caruzzi, designato da Confagricoltura di Udine.

Rappresentanti dei lavoratori quali membri supplenti:

sig. Roberto Baso, designato dalla C.G.I.L. Camera confederale del lavoro di Udine;

sig. Mauro Urli, designato dalla C.I.S.L. segreteria territoriale Alto Friuli di Gemona;

sig. Claudio Moretti, designato dalla U.I.L. Camera provinciale sindacale di Udine;

sig. Armando Vittorio, designata dalla U.G.L. Unione generale del lavoro di Udine.

Art. 2.

La commissione provinciale di conciliazione dura in carica tre anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 7 dicembre 2007

Il dirigente: MUSCILLO

07A10727

DETERMINAZIONE 20 novembre 2007.

Determinazione delle tariffe minime dei lavori di facchinaggio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio che prevede l'attribuzione agli uffici provinciali del lavoro delle funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto il decreto ministeriale n. 687/1996 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;

Vista la deliberazione adottata in data 24 luglio 1978 dalla commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio di Terni di attenersi, per la determinazione delle tariffe di facchinaggio, al trattamento economico previsto dal C.C.N.L., per i dipendenti delle imprese esercenti i servizi ausiliari del trasporto;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. V/25157/70-Doc. del 2 febbraio 1995 (regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio);

Considerati gli indici ISTAT del costo della vita per il periodo 2005-2007;

Considerato l'incremento del costo del lavoro derivante dall'applicazione della legge n. 142/2001 e di quello previdenziale derivante dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore nelle riunioni del 24 settembre 2007 e 29 ottobre 2007;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 2005;

Determina:

Le tariffe minime dei lavori di facchinaggio sono stabilite dal presente decreto.

A) La tariffa minima inderogabile per prestazioni di lavoro di facchinaggio è rideterminata secondo la tabella allegata con aumento del 15,5% rispetto alla precedente secondo il prospetto allegato che fa parte integrante del presente decreto.

B) La tariffa ha validità biennale a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il provvedimento viene pubblicato mediante affissione all'albo dell'ufficio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Terni, 20 novembre 2007

Il direttore: CHELLI

ALLEGATO

COSTO MENSILE DEGLI OPERAI DI 6° LIVELLO MANOVALI, FACCHINI, ECC. DIPENDENTI IMPRESE ESERCENTI

Servizi ausiliari del trasporto nella Provincia di Terni dal 01.01.2008 al 31.12.2009

ELEMENTI VARI DELLA RETRIBUZIONE		
Paga Base		1.167,00
Premio di operosità		10,57
Indennità supplementare caropane		0,14
Incremento tasso inflazione programmata		16,30
TOTALE		**1.194,01**
Ferie, festività nazionali e infrasettimanali 13^ e 14^ erogazione	42,98%	513,19
TOTALE		**1.707,20**
Trattamento di Fine Rapporto		148,56
Assicurazione in fortuni sul lavoro	8,38%	143,06
Indennità economica maternità	0,46%	7,85
Cassa Assegni Familiari	2,22%	37,90
Fondo Pensioni lavoratori dipendenti	28,60%	488,26
Incidenza di massima per l'integrazione da corrispondere ai lavoratori assenti per infortunio e malattia	6,84%	116,77
TOTALE		**2.649,60**
IRAP	4,25%	106,53
TOTALE COSTO MENSILE		**2.756,13**
Costo orario E. 2732,27 : 170		16,21
Spese Generali 10%		1,62
		17,83
Operaio		17,83
Carrellista		18,54
Carrello Elevatore		7,75
Carrellista e carrello		26,29

07A10717

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 novembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Corpo privato sicurezza - Soc. coop. a r.l.», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Corpo privato sicurezza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bologna (codice fiscale 03918890371) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il sig. Francesco Paolo Maccione, nato a Foggia il 27 agosto 1968, ivi domiciliato in via Nicolò Borrelli n. 59, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 novembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10825

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Moes Maaike Dorothea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che prevedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Moes Maaike Dorothea, cittadina olandese, chiede il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Health (B of Healt)» conseguito il giorno 6 luglio 2005 presso la «Hogeschool Rotterdam» - Hoger Beroepsonderwijs - Istituto superiore di Rotterdam - Insegnamento professionale superiore - di Rotterdam (Olanda), al fine dell'esercizio professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza di servizi previsto dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 23 ottobre 2007;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Bachelor of Health (B of Health)» conseguito il giorno 6 luglio 2005 presso la «Hogeschool Rotterdam» - Hoger Beroepsonderwijs - Istituto superiore di Rotterdam - Insegnamento professionale superiore - di Rotterdam (Olanda), dalla sig.ra Moes Maaike Dorothea nata a Tiel (Paesi Bassi) il giorno 21 marzo 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10719

DECRETO 6 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Heckers Jenny, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che prevedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Heckers Jenny, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Physiotherapy» conseguito nell'anno 2007 presso la «Hogeschool Zuyd» - Department of Physiotherapy - Divisione di fisioterapia - di Heerlen (Paesi Bassi), al fine dell'esercizio professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza di servizi previsto dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 23 ottobre 2007;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Bachelor of Physiotherapy» conseguito nell'anno 2007 presso la «Hogeschool Zuyd» - Department of Physiotherapy - Divisione di fisioterapia - di Heerlen (Paesi Bassi), dalla sig.ra Heckers Jenny, nata a Duren (Germania) il giorno 22 luglio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10735

DECRETO 6 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Bubel Fabienne, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bubel Fabienne, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» rilasciato il giorno 18 dicembre 1997 dalla «Staatlich anerkannten Lebranstalten fur Physiotherapie Hannover» - Istituto scolastico legalmente riconosciuto di fisioterapia Hannover - di Hannover (Germania), al fine dell'esercizio professionale in italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza di servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del giorno 23 ottobre 2007;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Physiotherapeutin», rilasciato il giorno 18 dicembre 1997 dalla «Staatlich anerkannten Lehranstalten fur Physiotherapie Hannover» - Istituto scolastico legalmente riconosciuto di Fisioterapia di Hannover - di Hannover (Germania), alla sig.ra Bubel Fabienne, nata a Hannover (Germania) il giorno 28 maggio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10736

ORDINANZA 17 dicembre 2007.

Modifiche alle norme di etichettatura di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, ed in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;

Visto il regolamento 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 2005/94/CE, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, che abroga la direttiva 92/40/CEE;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il regolamento (CE) 853 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Vista la decisione comunitaria 2005/464/CE, che prevede l'obbligo per tutti gli Stati membri di predisporre indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici;

Viste le raccomandazioni del Comitato scientifico della Unione europea del 25 agosto 2005;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante: «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireo statica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;

Considerato quanto riportato nei documenti della World Health Organization: «Avian influenza: assessing the pandemic threat», dell'anno 2005, e: «Questions and answers on avian influenza», dell'anno 2006, nonché nel report dell'EFSA: «Food as a possibile source of infection with highly pathogenic avian influenza viruses for humans and other mammals», pubblicato nell'anno 2006, relativamente ai rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni crude e prodotti a base di carne cruda provenienti da pollame infetto da virus dell'influenza aviaria e tenuto conto che a livello internazionale la malattia dell'influenza aviaria è ancora diffusa e che, quindi, si rende necessario mantenere elevato il sistema di controllo e di tracciabilità;

Considerate le procedure di infrazione n. 2005/4897 e 2005/5073 avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 228 del trattato CE;

Ritenuto di potere accogliere soltanto parzialmente le osservazioni formulate della Commissione europea con le citate procedure di infrazione;

Ravvisata la necessità di dover confermare, per le carni fresche disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005, le misure sanitarie attinenti l'etichettatura di origine ivi previste, allo scopo di assicurare alle autorità ed ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza, nonché agli operatori del settore alimentare, di rintracciare con immediatezza e la massima tempestività i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo;

Ordina:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni

1. All'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Informazioni obbligatorie

1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 4 e 5, si applicano alle carni di pollame, alle carni di selvaggina da penna oggetto di attività venatoria, alla selvaggina da penna allevata e ai ratiti di cui all'Allegato I del regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

2. Ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive delle specie avicole, anche a carattere zoonosico, gli operatori del settore alimentare che trattano carni avicole devono riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5.

3. L'obbligo di riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 deve essere assolto dal produttore nazionale di carni avicole e dal primo destinatario nazionale delle stesse quando provengono da Paesi comunitari e terzi; tali soggetti vi devono provvedere in qualsiasi momento precedente alla loro esposizione al pubblico ai fini della vendita, o cessione ad altro titolo, e alla loro distribuzione sia al dettaglio che agli esercizi che somministrano tali alimenti.

4. Per i fini di cui al comma 3, il produttore nazionale di carni avicole e, nel caso di merci introdotte in provenienza da Paesi comunitari e terzi, il primo destinatario nazionale delle stesse che non hanno provveduto direttamente all'obbligo di etichettatura, devono indicare, su richiesta degli organi di vigilanza, il soggetto a cui hanno demandato tale adempimento, al quale devono fornire per iscritto le informazioni stabilite agli articoli 4 e 5.

5. I soggetti che aderiscono all'etichettatura volontaria effettuata ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, citato in premessa, possono assolvere all'obbligo di etichettatura delle carni avicole, integrando solo quelle informazioni dell'art. 4 della presente ordinanza che non vi compaiono.»;

b) all'art. 5, comma 3, la lettera *b)* è soppressa;

c) gli articoli 6 e 7 sono abrogati;

d) all'art. 8, secondo rigo, le parole «di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 3, 4, e 5».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Per le preparazioni e i prodotti a base di carne, gli operatori del settore alimentare possono continuare ad utilizzare, fino al completo smaltimento delle scorte e comunque non oltre il 30 giugno 2008, i materiali di confezionamento, di imballaggio e di etichettatura in loro possesso, conformi alla previgente normativa.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità sino al 31 dicembre 2008.

Roma, 17 dicembre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 178

07A10954

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2007.

Fusione per incorporazione della società Persona Life S.p.a., in Verona, in Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, in Verona.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate a Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP dell'8 maggio 2000 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata a Persona Life S.p.a., con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45;

Vista l'istanza congiunta del 23 maggio 2007 con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Persona Life S.p.a. in Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa e delle relative modalità di attuazione;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo il 18 dicembre 2007;

Viste le delibere assunte in data 10 e 16 maggio 2007 con le quali i consigli di amministrazione di Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa e di Persona Life S.p.a. hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate delibere nel registro delle imprese di Verona in data 24 maggio 2007;

Accertato che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

Rilevato che l'operazione di fusione e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 19 dicembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione della società Persona Life S.p.a., con sede in Verona, in Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 20 dicembre 2007

Il presidente: GIANNINI

07A10903

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2007.

Autorizzazione ad Ergo Previdenza S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo IV di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visti il decreto ministeriale 6 aprile 1992 con il quale Ergo Previdenza S.p.a. (già Bayerische Vita S.p.a.), con sede in Milano, via Pampuri n. 13, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza del 10 agosto 2007 con la quale Ergo Previdenza S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo vita IV, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 28 novembre 2007;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Ergo Previdenza S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 13 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 19 dicembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

Ergo Previdenza S.p.a., con sede in Milano, via Pampuri n. 13, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo IV, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino dell'ISVAP e sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 20 dicembre 2007

Il presidente: GIANNINI

07A10904

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Brindisi prot. n. 9701/07 del 4 dicembre 2007 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che a seguito di un guasto al sistema locale, causato dal danneggiamento di un componente della sala CED, nelle giornate del 29 e 30 novembre 2007 si è verificato il funzionamento alternato dei servizi informatici; con la medesima nota ha, inoltre, comunicato che il giorno 3 dicembre 2007 si è verificata l'interruzione, per l'intera giornata, del servizio di Accettazione Docfa e che il successivo giorno 4 dicembre alle ore 10,30, a seguito dell'intervento tecnico della Sogei, vi è stata una interruzione del sistema fino alle ore 12.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brindisi è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 7 dicembre 2007 con nota prot. n. 1545/07 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo:

di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brindisi nelle giornate del 29 e 30 novembre 2007 con riguardo alle attività in premessa specificate;

di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brindisi nella giornata del 3 dicembre e dalle ore 10,30 alle ore 12,00 del giorno 4 dicembre 2007 con riguardo alle attività in premessa specificate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 12 dicembre 2007

Il direttore reggente: FIORE

07A10753

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 2007.

Modificazioni allo statuto.

Il RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modifiche;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale del 24 agosto 2005, n. 53 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235 e successive modificazioni;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 10 ottobre 2007;

Vista la nota del rettore del 12 novembre 2007, prot. 62141 con la quale la proposta di modifica statutaria è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la nota ministeriale del 29 novembre 2007, prot. 4325 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca comunica di non avere al riguardo osservazioni da formulare;

Decreta:

Allo statuto della Libera Università Maria S.S. Assunta, emanato con decreto rettorale del 24 agosto 2005, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

FINI E PRINCIPI

Art. 1.

Istituzione

1. La Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), istituita in Roma con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, e successive modificazioni, su iniziativa della Santa Sede per mezzo del Vicariato di Roma come ente fondatore, ha personalità giuridica ed è retta dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria, in quanto compatibili con la sua peculiarità e rilascia titoli di studio con valore legale.

2. La Santa Sede, anche per mezzo dell'ente fondatore, assicura il perseguimento delle finalità istituzionali della LUMSA e concorre, con l'Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura, a fornire i mezzi e i servizi necessari al suo normale funzionamento e al suo sviluppo, anche sulla base di apposite convenzioni.

3. L'Ente morale «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola», in prosecuzione del ruolo svolto sin dalla fondazione, ha il compito di curare l'organizzazione interna della LUMSA con la quale collabora per il conseguimento dei suoi fini specifici.

4. La LUMSA gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa vigente in materia e dalle norme del presente Statuto.

5. La LUMSA non persegue fini di lucro.

6. La vigilanza dello Stato sulla LUMSA è esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

7. La sede legale della Libera Università Maria Ss. Assunta è in Roma, via della Traspontina n. 21, nell'immobile appositamente costruito e dalla Santa Sede destinato al perseguimento delle finalità dell'Ateneo.

Art. 2.

Finalità

La LUMSA promuove l'educazione integrale della persona, secondo i principi cristiani nella tradizione cattolica.

Essa ha lo scopo di:

contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e all'approfondimento degli studi; preparare i giovani ad un consapevole inserimento nel mondo del lavoro, con particolare attenzione all'insegnamento, alle pubbliche amministrazioni, alle attività istituzionali, alle libere professioni, curando che la formazione teorica sia accompagnata da adeguate conoscenze pratiche; favorire una qualificata formazione culturale, scientifica e tecnica, fondata su una concezione umanistica della vita;

accogliere studenti che vengono da ogni parte del mondo, instaurare ed intrattenere rapporti di carattere internazionale con enti ed organismi europei ed extraeuropei.

Roma, 11 dicembre 2007

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

07A10781

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobivac Tricat Trio».

Decreto n. 66 del 29 novembre 2007

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0240/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBIVAC TRICAT TRIO.

Titolare A.I.C.: Intervet Internazional B. V. - Boxmeer (Olanda).

Rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Produttore e responsabile rilascio lotti: società Intervet International B.V. nello stabilimento sito in Wim de Körverstraat 35 - Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

5 fiale di vaccino da 1 dose + 5 fiale di solvente da 1 ml - A.I.C. n. 103903011;

25 fiale di vaccino da 1 dose + 25 fiale di solvente da 1 ml - A.I.C. n. 103903023;

10 fiale di vaccino da 1 dose - A.I.C. n. 103903035;

50 fiale di vaccino da 1 dose - A.I.C. n. 103903047.

Composizione (per dose da 1 ml di vaccino ricostituito):

principi attivi:

Calicivirus felino vivo attenuato, ceppo F9: almeno 4.6 $\log_{10}$ PFU (unità formanti-placca);

Herpesvirus felino tipo 1 vivo attenuato, ceppo G2620A: almeno 5.2 $\log_{10}$ PFU;

Virus della panleucopenia felina vivo attenuato, ceppo MW-1: almeno 4.3 $\log_{10}$ $CCID_{50}$ (dose infettante il 50% delle colture cellulari).

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: gatto.

Indicazioni terapeutiche:

immunizzazione attiva dei gatti:

per ridurre i sintomi clinici causati dall'infezione con Calicivirus felino (FCV) ed Herpesvirus felino tipo 1 (FHV);

per prevenire i sintomi clinici, la leucopenia e l'escrezione virale causati dall'infezioni con il virus della panleucopenia felina (FPLV).

Insorgenza dell'immunità per FCV E FHV: 4 settimane, per FPLV: 3 settimane.

Durata dell'immunità per FCV, FHV: 1 anno, per FPLV: 3 anni.

Validità:

prodotto finito confezionato per la vendita: 33 mesi;

prodotto ricostituito: utilizzare entro 30 minuti.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A10766

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylanox Premix»

Provvedimento n. 300 del 28 novembre 2007

Medicinale veterinario: TYLANOX PREMIX.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102725013;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102725025.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Via Gramsci, 733 - Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale n. 0042615048.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempo di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto, vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

suini: undici giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10747

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxilin»

Provvedimento n. 301 del 28 novembre 2007

Medicinale veterinario: AMOXILIN.

Confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 102341017;

busta da 1000 g - A.I.C. n. 102341029;

busta da 5000 g - A.I.C. n. 102341031.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Nettunense, km 20,300 - Aprilia (Latina), codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempo di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto, vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

polli da carne: sette giorni;

suini: tre giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10761

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kanacill Fortius»

Provvedimento n. 302 del 28 novembre 2007

Medicinale veterinario: KANACILL FORTIUS.

Confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101983056;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101983043.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Nettunense, km 20,300 - Aprilia (Latina), codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempo di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto, vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): sessantaquattro giorni;

bovini (latte): 108 ore (9 mungiture), eliminazione somministrazione sottocutanea per le bovine da latte;

suini: sessantaquattro giorni;

polli: trentasette giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10762

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gelliprim iniettabile»

Provvedimento n. 303 del 28 novembre 2007

Medicinale veterinario: GELLIPRIM INIETTABILE.
Confezioni:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102074022;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102074034.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Nettunense, km 20,300 - Aprilia (Latina), codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempo di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto, vengono fissati i seguenti tempi di attesa:
bovini (carne): sedici giorni;
bovini (latte): 72 ore (6 mungiture);
suini: quattordici giorni;
equini: ventotto giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10763

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fatroximin schiuma endouterina».

Provvedimento n. 304 del 28 novembre 2007

Medicinale veterinario: «FATROXIMIN SCHIUMA ENDOUTERINA».

Confezione: astuccio contenente 6 bombole da 13,4 g - A.I.C. n. 100077128.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede e domicilio fiscale via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati, tempo di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto, vengono fissati i seguenti tempi di attesa:
bovini (latte): zero giorni.

Viene altresì stabilito che gli equini trattati non sono idonei alla macellazione per il consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10765

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tribrissen 48% sospensione iniettabile».

Provvedimento n. 305 del 28 novembre 2007

Medicinale veterinario: «TRIBRISSEN 48% SOSPENSIONE INIETTABILE».

Confezione: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100217049.

Titolare A.I.C.: Shering-Plough Veterinary LTD. con sede in Breakspear Road South - Harefield - Uxbridge - Middlesex (UK).

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati, tempo di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto, vengono fissati i seguenti tempi di attesa:
bovini (latte): 168 ore (14 mungiture);
ovini (carne): 42 giorni;
ovini (latte): 168 ore (14 mungiture);
equini: 42 giorni.

Viene altresì revocata l'autorizzazione all'impegno sulle seguenti specie: bovini (carne), suini.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10764

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41963 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Vespina Edizioni S.r.l., con sede in Roma, unità di:
Milano;
Pozzuoli (Napoli);
Roma;
per il periodo dal 4 aprile 2007 al 3 ottobre 2007.

Con decreto n. 41966 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Secolo d'Italia ditta individuale con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1° agosto 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41968 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della U.T.E.T. S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 3 luglio 2007 al 2 gennaio 2008.

Con decreto n. 41969 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Mondadori Printing S.p.a., con sede in Milano, unità di Melzo (Milano), per il periodo dal 5 giugno 2007 al 4 dicembre 2007.

Con decreto n. 41970 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della RCS Produzioni S.p.a., con sede in Milano, unità di Roma, per il periodo dal 13 febbraio 2007 al 12 agosto 2007.

Con decreto n. 41971 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Galanda S.r.l., con sede in Molinella (Bologna), unità di Molinella (Bologna), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 22 maggio 2007.

Con decreto n. 41972 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della AFL S.p.a., con sede in Dongo (Como), unità di Dongo (Como), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

Con decreto n. 41973 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della C.F. Gomma ditta individuale con sede in Passirano (Brescia), unità di:
Cinisello Balsamo (Milano);
Passirano (Brescia);
Settimo Torinese (Torino),
per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 settembre 2007.

Con decreto n. 41974 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Eurosofà S.r.l., con sede in Bari, unità di Matera, per il periodo dal 21 febbraio 2007 al 20 febbraio 2008.

Con decreto n. 41975 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della A.T.R. R&D S.r.l., con sede in Colonnella (Teramo), unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41976 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Pelliconi International Machinery ora Cevolan S.p.a., con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dal 16 giugno 2003 all'11 giugno 2005.

Con decreto n. 41977 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Emmeci S.p.a., con sede in Vedano al Lambro (Milano), unità di: Vedano al Lambro (Milano), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n 41978 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Davide Campari - Milano S.p.a., con sede in Milano, unità di Sulmona (L'Aquila), per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 41979 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Filivivi già Lanerossi Filati S.r.l., con sede in Milano, unità di Praia a Mare (Cosenza), per il periodo dal 24 aprile 2007 al 23 aprile 2008.

Con decreto n. 41980 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Imit S.p.a. con sede in Milano, unità di Arcore (Milano), per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 41981 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Iper S.r.l., con sede in Caltanissetta, unità di:

Agrigento;

Caltanissetta;

Campobello di Licata (Agrigento);

Canicattì (Agrigento);

Favara (Agrigento);

Porto Empedocle (Agrigento),

per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 settembre 2007.

Con decreto n. 41982 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Janus Mensa S.r.l., con sede in Fabriano (Ancona), unità di:

Fabriano (via Grandi) (Ancona);

Fabriano (via Dante) (Ancona),

per il periodo dal 16 gennaio 2006 al 15 gennaio 2007.

Con decreto n. 41983 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della La Gragnanese S.r.l., con sede in Gragnano Trebbiense (Piacenza), unità di Gragnano Trebbiense (Piacenza), per il periodo dal 18 luglio 2007 al 17 luglio 2008.

Con decreto n. 41984 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lear Corporation Italia S.p.a., con sede in Torino, unità di Melfi (Potenza) per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 41985 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mediterranea Motori S.r.l., con sede in Caltanissetta unità di Caltanissetta, per il periodo dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 41986 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pozzo Gros Monti Editore S.r.l., con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 12 marzo 2007 all'11 marzo 2008.

Con decreto n. 41987 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Seal Electronic S.r.l., con sede in Trecate (Novara), unità di Trecate (Novara), per il periodo dal 18 giugno 2007 al 17 giugno 2008.

Con decreto n. 41988 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Servizi Turistici S.r.l., con sede in Napoli, unità di:

Napoli;

Parma;

per il periodo dal 20 dicembre 2006 al 19 giugno 2007.

Con decreto n. 41989 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Solvay Chimica Bussi S.p.a., con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), unità di Bussi sul Tirino (Pescara), per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 41990 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Supermercati S.r.l., con sede in Caltanissetta, unità di:

Agrigento;

Caltanissetta;

Palermo;

Ragusa;

Ribera (Agrigento);

per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 settembre 2007.

Con decreto n. 41991 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della I.V.R.I. - Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.a., con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41992 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Alcoa Trasformazioni poi Italestrusi ora Sapa Profili S.r.l., con sede in Portoscuso (Cagliari), unità di Priverno (Latina), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 marzo 2007.

Con decreto n. 41993 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Trirena Società in accomandita semplice con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dall'11 giugno 2007 al 10 dicembre 2007.

Con decreto n. 41994 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Framec S.p.a., con sede in San Giorgio Monferrato (Alessandria), unità di:

Occimiano (Alessandria);

San Giorgio Monferrato (Alessandria);

per il periodo dal 30 gennaio 2007 al 29 gennaio 2008.

Con decreto n. 41995 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Redax S.r.l., con sede in Mirandola (Modena), unità di Trapani, per il periodo dal 16 aprile 2007 al 15 ottobre 2007.

Con decreto n. 41996 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Vifram S.r.l., con sede in Putignano (Bari) unità di Putignano (Bari), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 41997 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della B.T.R. Italian Cachemire S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1º maggio 2008.

Con decreto n. 41998 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della De Masi S.p.a. con sede in Rizziconi (Reggio Calabria), unità di Rizziconi (Reggio Calabria), per il periodo dal 1º marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

Con decreto n. 41999 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Patriciello Cablaggi S.r.l., con sede in Afragola (Napoli), unità di San Nicola la Strada (Caserta), per il periodo dal 1º marzo 2007 al 28 febbraio 2008.

Con decreto n. 42000 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Matteazzi S.r.l., con sede in Noale (Venezia), unità di Noale (Venezia), per il periodo dal 10 aprile 2007 al 6 aprile 2008.

Con decreto n. 42001 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Agla S.r.l., con sede in Avigliana (Torino), unità di:

Avigliana (via Marconi) (Torino);

Avigliana (via Caduti Polveriera) (Torino);

Sant'Ambrogio di Torino (Torino);

per il periodo dal 9 ottobre 2006 all'8 ottobre 2007.

Con decreto n. 42002 del 29 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzaturificio Myrto S.r.l., con sede in Civitanova Marche (Macerata), unità di Montecosaro (Macerata), per il periodo dal 4 giugno 2007 al 3 giugno 2008.

Con decreto n. 42005 del 31 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione, salariale per concordato preventivo della Filpiemme S.p.a., con sede in Montemurlo (Prato), unità di Montemurlo (Prato), per il periodo dal 30 luglio 2007 al 29 luglio 2008.

Con decreto n. 42006 del 31 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Pentavil S.r.l., con sede in Villa Cortese (Milano), unità di Villa Cortese (MIlano), per il periodo dal 1º settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 42007 del 31 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della CMT Ursus S.r.l., con sede in Tortona (Alessandria), unità di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 29 agosto 2007 al 28 agosto 2008.

Con decreto n. 42010 del 31 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Agricola Produttori Castellana S.c.a.r.l. con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), unità di Castelfranco Veneto (Treviso), per il periodo dal 9 maggio 1994 al 31 dicembre 1995.

07A10730

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42003 del 29 ottobre 2007 è annullato il D.D. n. 38860 del 6 luglio 2006 limitatamente al periodo dal 1º luglio 2006 al 31 marzo 2007 della Injectalia S.r.l., con sede in Roma, unità di Pomezia (Roma).

07A10731

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41964 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 12 giugno 2007 all'11 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 12 giugno 2007 all'11 dicembre 2007 della S.I.E. Società Iniziative Editoriali S.p.a., con sede in Trento, unità di:

Trento (via Missioni Africane);

Trento (loc. Ghiaie di Gardolo).

Con decreto n. 41965 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981 per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 luglio 2007 della Secolo d'Italia ditta individuale, con sede in Roma, unità di Roma.

Con decreto n. 41967 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria, per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981 per il periodo dal 1º marzo 2007 al 28 febbraio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º marzo 2007 al 30 agosto 2007 della Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.a., con sede in Milano, unità di:

Milano;

Roma.

07A10732

Istituzione del contingente di segreteria della Cabina nazionale di regia sull'emersione del lavoro nero ed irregolare

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 7 novembre 2007 viene istituito il contingente che espleterà le funzioni di segreteria della Cabina di regia nazionale di coordinamento delle politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare.

07A10728

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Chouriço Azedo de Vinhais» o «Azedo de Vinhais» o «Chouriço de Pão de Vinhais» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 289 del 1º dicembre 2007, la domanda di registrazione per la indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione ANCSUB - Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara (Portogallo), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati), insaccato, denominato «Chouriço Azedo de Vinhais» o «Azedo de Vinhais» o «Chouriço de Pão de Vinhais».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A10757

Domanda di modifica della denominazione «Rocamadour» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C n. 291 del 5 dicembre 2007, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Rocamadour», presentata dalla associazione Syndicat des Producteurs de fromages Rocamadour (Francia), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A10758

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato inerente gli incarichi dirigenziali

Il decreto ministeriale 7 novembre 2007, registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo preventivo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, il 4 dicembre 2007, registro n. 4, foglio n. 214, relativo agli incarichi dirigenziali è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico alla pagina: www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpTb5eVw.pdf

07A10779

ENAV S.P.A.

Comunicazione dei Coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1º gennaio 2008

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo Accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nella allegata tabella, i Coefficienti unitari di tariffazione, applicabili dal 1º gennaio 2008, dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Il rateo di interesse, sui ritardati pagamenti ad Eurocontrol delle tariffe di rotta applicabile dal 1º gennaio 2008, è del 9,24% per anno.

Alle suddette tariffe si applicheranno le esenzioni previste dalla normativa vigente.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la Sede centrale dell'ENAV S.p.A., via Salaria n. 716 - 00138 Roma (tel. 06/81661).

ALLEGATO 1

Coefficienti unitari di base applicabili a partire dal 1º gennaio 2008

ZONA	Coefficiente unitario globale euro	Tasso di cambio applicato euro/Moneta nazionale 1 euro =	
Belgio/Lussemburgo *	69,52	-/-	
Germania*	64,93	-/-	
Francia*	58,63	-/-	
Regno Unito	78,08	0,689105	GBP
Paesi Bassi*	59,64	-/-	
Irlanda*	28,14	-/-	
Svizzera	68,96	1,64846	CHF
Portogallo Lisbona*	46,75	-/-	
Austria*	60,47	-/-	
Spagna - Continente*	79,61	-/-	
Spagna - Canarie*	67,23	-/-	
Portogallo Santa Maria*	15,04	-/-	
Grecia*	44,82	-/-	
Turchia**	26,45	-/-	
Malta*	26,97	-/-	
Italia*	67,07	-/-	
Cipro*	34,02	-/-	
Ungheria	33,64	252,837	HUF
Norvegia	69,74	7,81426	NOK
Danimarca	59,39	7,44736	DKK
Slovenia *	60,84	-/-	
Romania	45,15	3,34691	RON
Repubblica ceca	41,43	27,5376	CZK
Svezia	52,20	9,27132	SEK
Repubblica slovacca	48,33	33,7938	SKK
Croazia	42,23	7,30823	HRK
Bulgaria**	46,26	-/-	
ERIM	59,48	61,3280	MKD
Repubblica di Moldavia	44,29	16,1026	MDL
Finlandia*	40,44	-/-	
Albania	44,13	123,459	ALL
Bosnia ed Erzegovina	29,55	1,95479	BAM
Serbia - Montenegro	38,96	79,3210	RSD
Lituana	50,15	3,45276	LTL
Polonia	40,69	3,78323	PLN

* Stato che partecipa all'UEM

** Stato che fissa la propria base di calcolo in euro

07A10947

Comunicazione delle condizioni di applicazione del Sistema dei canoni di rotta e condizioni di pagamento applicabili dal 1º ottobre 2007.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo Accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano di seguito le Condizioni di Applicazione e di Pagamento delle tariffe per i servizi forniti al traffico aereo in rotta in vigore dal 1º gennaio 2008, stabilite dall'ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, secondo le procedure internazionalmente definite.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la Sede centrale dell'ENAV S.p.A., via Salaria n. 716 - 00138 Roma (tel. 06/81661).

ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA

EUROCONTROL

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA

E

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

[Testo approvato dalla Commissione allargata ed entrato in vigore il 1/10/07]

Stampato nel 2007
(Questa versione annulla e sostituisce l'edizione N. 06.60.02/2)

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA

Art. 1

1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un aeromobile in conformità con le procedure formulate in applicazione degli Standard e delle Pratiche raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, nello spazio aereo che ricade sotto la responsabilità degli Stati contraenti Ai fini dei canoni di rotta, tale spazio aereo è diviso in zone di tariffazione di rotta, definite dagli Stati contraenti ed elencate nell'allegato 1.

2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di navigazione aerea in rotta, all'esercizio del Sistema dei canoni di rotta, oltre che dei costi sostenuti da EUROCONTROL per la gestione del Sistema.

3. I canoni generati in una determinata zona di tariffazione possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA). EUROCONTROL può, in tal caso, percepire l'imposta menzionata alle condizioni e secondo le procedure convenute con lo Stato o gli Stati contraenti in questione.

4. I canoni generati in una data zona di tariffazione possono essere soggetti a sistemi di incentivi. EUROCONTROL può attuare i sistemi di incentivi alle condizioni e secondo le procedute convenute con lo Stato o gli Stati contraenti in questione.

5. La persona cui il canone è imputato è l'operatore dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso l'identità dell'operatore non fosse conosciuta, è considerato come tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia dimostrato chi sia l'operatore.

Art. 2.

Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle zone di tariffazione di cui all'allegato 1 viene percepito un unico canone (R), pari alla somma dei canoni generati dal volo stesso nello spazio aereo delle zone di tariffazione in questione:

$$R = \sum_n r_i$$

Il canone individuale (r_i) per i voli all'interno di una zona di tariffazione (i) è calcolato in conformità con le disposizioni dell'art. 3.

Art. 3.

Il canone per un volo che ha luogo in una data zona di tariffazione (i) è calcolato secondo la formula:

$$r_i = t_i \times N_i$$

nella quale (r_i) è il canone, (t_i) è il coefficiente unitario di tariffazione e (Ni) è il numero di unità di servizio corrispondenti a tale volo.

Art. 4.

Per un dato volo, il numero di unità di servizio designato da (Ni) e citato nel precedente articolo viene ottenuto per mezzo della formula seguente:

$$N_i = d_i \times p$$

laddove (d_i) è il coefficiente di distanza corrispondente alla zona di tariffazione (i) e (p) è il coefficiente di peso dell'aeromobile interessato.

Art. 5.

1. Il coefficiente di distanza (d_i) è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

l'aerodromo di partenza situato all'interno della zona di tariffazione (i) ovvero il punto di ingresso entro detta zona;

e

l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno della zona di tariffazione (i) ovvero il punto di uscita da detta zona.

I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui la rotta riportata sul piano di volo attraversa i limiti laterali della detta zona di tariffazione. Il piano di volo tiene conto di tutti i cambiamenti apportati dall'operatore al piano di volo inizialmente depositato così come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore conseguenti all'applicazione di misure di gestione dei flussi di traffico aereo;

2. Per i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari) è applicato l'art. 5.1, tranne nei seguenti due casi:

a) per un volo circolare effettuato esclusivamente in un'unica zona di tariffazione, il coefficiente di distanza è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra l'aerodromo e il punto più distante dall'aerodromo, moltiplicato per due (2);

b) per un volo circolare effettuato in più zone di tariffazione è applicato l'art. 5.1, tranne che nella zona di tariffazione in cui è situato il punto più distante dall'aerodromo, nella quale il coefficiente di distanza è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica totale espressa in chilometri fra il punto di ingresso entro detta zona di tariffazione e il punto più distante dall'aerodromo, e da questo punto più distante al punto di uscita da detta zona di tariffazione.

3. La distanza da prendere in considerazione verrà determinata sottraendo venti (20) chilometri per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.

Art. 6.

1. Il coefficiente di peso (p), espresso da un numero a due decimali, è pari alla radice quadrata del quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta (50) il numero delle tonnellate metriche, espresso da un numero a un decimale, del peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilità, sul manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue:

$$p = \sqrt{\frac{peso\, max\, al\, decollo}{50}}$$

Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non è noto agli organismi responsabili della riscossione dei canoni, il coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso dell'aeromobile più pesante e dello stesso tipo di cui sia nota l'esistenza.

2. Quando per uno stesso aeromobile esistono più pesi massimi certificati al decollo, il fattore peso è stabilito in base al più elevato peso massimo al decollo autorizzato per tale aeromobile dal suo Stato d'immatricolazione.

3. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato a EUROCONTROL, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui la relativa flotta di aeromobili ha subito modifiche e comunque almeno una volta all'anno, di disporre di più aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso tipo. Il calcolo di tale coefficiente, per tipo di aeromobile e per operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.

Art. 7.

1. Il coefficiente unitario di tariffazione (t_i) è stabilito in euro.

2. Salvo decisione contraria di uno Stato contraente, il coefficiente unitario di tariffazione per una zona di tariffazione viene ricalcolato mensilmente applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'euro e la moneta nazionale per il mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto luogo il volo. Il tasso di cambio applicato è la media mensile dei «tassi incrociati alla chiusura», calcolato da Reuters sulla base del tasso BID giornaliero.

Art. 8.

1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:

a) voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al decollo è inferiore a due (2) tonnellate metriche;

b) voli effettuati esclusivamente per il trasporto di Sovrani regnanti e loro parenti stretti, di Capi di Stato e di Governo, nonché di ministri in missione ufficiale; questi voli dovranno, in ogni caso, essere comprovati con l'appropriato indicatore di *status* o un'annotazione sul piano di volo;

c) i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall'organismo competente.

2. Inoltre, per ciò che concerne una data zona di tariffazione che ricade sotto la sua/loro responsabilità, uno Stato o gli Stati contraenti interessati possono decidere di esentare dal pagamento del canone:

a) i voli militari effettuati da aeromobili militari di qualsiasi Stato;

b) i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale di condotta, quando ne è fatta menzione specifica nel piano di volo; tali voli devono essere effettuati unicamente entro detta zona di tariffazione; non devono comportare trasporto di passeggeri e/o merci, né posizionamento o trasferimento di aeromobili;

c) i voli effettuati esclusivamente al fine di controllare o collaudare le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti al suolo per la navigazione aerea, eccetto i voli di posizionamento effettuati dagli aeromobili in questione;

d) i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari);

e) i voli effettuati esclusivamente in VFR all'interno di detta zona di tariffazione;

f) i voli a fini umanitari autorizzati dall'organismo competente;

g) i voli effettuati dai servizi doganali e di polizia.

Art. 9.

Il canone è pagabile presso la Sede centrale di EUROCONTROL, in conformità con le condizioni di pagamento esposte nell'Allegato 2. La divisa di contabilizzazione utilizzata è l'euro.

Art. 10.

Gli Stati contraenti pubblicano le Condizioni di applicazione del Sistema dei canoni di rotta e i coefficienti unitari.

ZONA DI TARIFFAZIONE DI ROTTA

ALLEGATO 1

Denominazione della zona di tariffazione	Descrizione dello spazio aereo	Stati contraenti
Albania	Regione di informazione di volo Tirana Regione superiore di informazione di volo Tirana	Repubblica di Albania
Germania	Regione superiore di informazione di volo Hannover Regione superiore di informazione di volo Reno Regione di informazione di volo Brema Regione di informazione di volo Langen Regione di informazione di volo Monaco	Repubblica Federale di Germania
Armenia	Regione di informazione di volo Yerevan	Repubblica di Armenia [1]
Austria	Regione di informazione di volo Vienna	Repubblica d'Austria
Belgio - Lussemburgo	Regione superiore di informazione di volo Bruxelles Regione di informazione di volo Bruxelles	Regno del Belgio Granducato di Lussemburgo
Bosnia-Erzegovina	Regione superiore di informazione di volo Sarajevo Regione di informazione di volo Sarajevo	Bosnia-Erzegovina
Bulgaria	Regione di informazione di volo Sofia Regione di informazione di volo Varna	Repubblica di Bulgaria
Cipro	Regione di informazione di volo Nicosia	Repubblica di Cipro
Croazia	Regione di informazione di volo Zagabria Regione superiore di informazione di volo Zagabria	Repubblica di Croazia
Danimarca	Regione di informazione di volo Copenaghen	Regno di Danimarca
Spagna continentale	Regione superiore di informazione di volo Madrid Regione di informazione di volo Madrid Regione superiore di informazione di volo Barcellona Regione di informazione di volo Barcellona	Regno di Spagna
Canarie	Regione superiore di informazione di volo Isole Canarie Regione di informazione di volo Isole Canarie	Regno di Spagna
Finlandia	Regione superiore di informazione di volo Finlandia Regione di informazione di volo Finlandia	Repubblica di Finlandia
Francia	Regione superiore di informazione di volo Francia Regione di informazione di volo Parigi Regione di informazione di volo Brest Regione di informazione di volo Bordeaux Regione di informazione di volo Marsiglia Regione di informazione di volo Reims	Repubblica francese
Regno Unito	Regione superiore di informazione di volo Scottish Regione di informazione di volo Scottish Regione superiore di informazione di volo Londra Regione di informazione di volo Londra	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Grecia	Regione superiore di informazione di volo Atene Regione di informazione di volo Atene	Repubblica ellenica
Ungheria	Regione di informazione di volo Budapest	Repubblica d'Ungheria
Irlanda	Regione superiore di informazione di volo Shannon Regione di informazione di volo Shannon Regione di transizione oceanica di Shannon, delimitata dalle seguenti coordinate: 51º Nord 15º Ovest, 51º Nord 8º Ovest, 48º30' Nord 8º Ovest, 49º Nord 15º Ovest, 51º Nord 15º Ovest a FL55 e al di sopra Regione di transizione oceanica settentrionale, delimitata dalle seguenti coordinate: 57º Nord 15º Ovest, 54º Nord 15º Ovest, 57º Nord 10º Ovest, 54º34' Nord 10ºOvest a FL55 e al di sopra	Irlanda
Italia	Regione superiore di informazione di volo Milano Regione di informazione di volo Milano Regione superiore di informazione di volo Roma Regione di informazione di volo Roma Regione superiore di informazione di volo Brindisi Regione di informazione di volo Brindisi	Repubblica italiana
Lituania	Regione di informazione di volo Vilnius	Repubblica di Lituania [1]
ex Repubblica iugoslava di Macedonia	Regione di informazione di volo Skopje	ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Malta	Regione superiore di informazione di volo Malta Regione di informazione di volo Malta	Repubblica di Malta

Denominazione della zona di tariffazione	Descrizione dello spazio aereo	Stati contraenti
Moldova	Regione di informazione di volo Chisinau	Repubblica di Moldova
Norvegia	Regione superiore di informazione di volo Norvegia Regione di informazione di volo Norvegia Regione di informazione di volo oceanica Bodø	Regno di Norvegia
Paesi Bassi	Regione di informazione di volo Amsterdam	Regno dei Paesi Bassi
Polonia	Regione di informazione di volo Varsavia	Repubblica di Polonia [1]
Lisbona	Regione superiore di informazione di volo Lisbona Regione di informazione di volo Lisbona	Repubblica portoghese
Santa Maria	Regione di informazione di volo Santa Maria	Repubblica portoghese
Romania	Regione di informazione di volo Bucarest	Romania
Belgrado	Regione superiore di informazione di volo Belgrado Regione di informazione di volo Belgrado	Repubblica di Serbia Repubblica del Montenegro
Slovacchia	Regione di informazione di volo Bratislava	Repubblica slovacca
Slovenia	Regione di informazione di volo Lubiana	Repubblica slovena
Svezia	Regione superiore di informazione di volo Svezia Regione di informazione di volo Svezia	Regno di Svezia
Svizzera	Regione superiore di informazione di volo Svizzera Regione di informazione di volo Svizzera	Confederazione elvetica
Repubblica Ceca	Regione di informazione di volo Praga	Repubblica ceca
Turchia	Regione di informazione di volo Ankara Regione di informazione di volo Istanbul	Repubblica di Turchia
Ucraina	Regione di informazione di volo Kiev Regione di informazione di volo Simferopol' Regione di informazione di volo Odessa Regione di informazione di volo Kharkiv Regione di informazione di volo Lviv	Ucraina [1]

[1] non ancora integrata tecnicamente

ALLEGATO 2

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

CLAUSOLA 1

1. Gli importi fatturati sono pagabili presso la sede centrale di EUROCONTROL a Bruxelles.

2. EUROCONTROL considera tuttavia come liberatori i pagamenti effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari negli Stati designati dagli organismi competenti del Sistema dei canoni di rotta.

3. L'importo del canone è dovuto alla data in cui il volo ha avuto luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di fatturazione. La data di valuta limite entro cui EUROCONTROL deve ricevere il pagamento è indicata nella fattura.

CLAUSOLA 2

1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente clausola, l'importo del canone deve essere saldato in euro.

2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.

3. Se l'utente si avvale della facoltà prevista al paragrafo precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in euro si effettua al tasso di cambio giornaliero della data di valuta e del luogo di pagamento utilizzato per le transazioni commerciali.

CLAUSOLA 3

Il pagamento si considererà ricevuto da parte di EUROCONTROL alla data di valuta in cui l'importo dovuto è accreditato su un conto bancario indicato da EUROCONTROL. La data di valuta è quella alla quale EUROCONTROL può utilizzare i fondi.

CLAUSOLA 4

1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei riferimenti, delle date e degli importi in euro delle fatture saldate e delle note di accredito in deduzione. La necessità di indicare in euro l'importo delle fatture vale anche per gli utenti che si avvalgono della possibilità di pagare in moneta nazionale.

2. Quando un pagamento non è accompagnato dalle indicazioni previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una o più fatture specifiche, EUROCONTROL può destinare il pagamento:

— in primo luogo agli interessi e successivamente

— alle fatture più vecchie non pagate.

CLAUSOLA 5

1. I reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad EUROCONTROL per iscritto o tramite mezzo elettronico precedentemente approvato da EUROCONTROL. La data limite entro la quale i reclami devono pervenire ad EUROCONTROL, fissata in 60 giorni a partire dalla data della fattura, è indicata nella fattura.

2. La data di deposito dei reclami è la data in cui EUROCONTROL li riceve.

3. I reclami devono essere particolareggiati e devono essere accompagnati dagli eventuali riscontri documentali pertinenti.

4. L'aver presentato un reclamo non autorizza l'utente a portare in deduzione dalla fattura l'ammontare contestato, a meno che non ne venga autorizzato da EUROCONTROL.

5. Se EUROCONTROL e un utente sono mutuamente debitori e creditori, nessun pagamento compensativo può essere effettuato senza la preventiva autorizzazione di EUROCONTROL.

CLAUSOLA 6

1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite di pagamento prevista vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti conformemente alle disposizioni dell'Articolo 10 delle Condizioni di applicazione. Tale interesse legale, detto interesse di ritardato pagamento, è un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull'ammontare dovuto non pagato.

2. Tale interesse è calcolato e fatturato in euro.

CLAUSOLA 7

Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere intraprese misure per un recupero forzato.

Tali misure possono comprendere il rifiuto di fornire servizi, il fermo degli aeromobili o altri provvedimenti esecutivi conformi alla legislazione applicabile.

07A10946

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e, pertanto, la Camera di commercio di Bari con determinazione del Segretario generale, n. 247 del 23 novembre 2007 ha revocato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari.

Le imprese sotto elencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione o parte di essi, e, per i punzoni mancanti, hanno presentato denuncia di smarrimento presso l'Autoritá competente.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

Marchio	denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni Smarriti
132-BA	MS Produzioni Preziosi S.a.s. di Scattarella Angela	Bari - Via Pasubio, 160	2	0
128-BA	Effebi Italia	Modugno - S.S. 1996 km 119	2	0
125-BA	Gioielleria Antico	Bari - Via Cairoli, 98	2	0
50-BA	Colonna Antonio Grazio	Altamura - C.da Casalneve, Z.I.	4	0
143-BA	MS Produzione Preziosi S.a.s. di De Lucia Giancarlo	Bari - Via Pasubio n. 160	2	0
102-BA	Ninfa Gioielli	Andria - Via Mercadante, 45	1	0
129-BA	New Gold Designer	Terlizzi - Contrada Spineto	2	0
27-BA	Somma Nicola	Bari - Via dei Mille n. 184	2	0
122-BA	Lella Roberto Giuseppe Mario	Santeramo in C. - Via Carso, 25	2	0
72-BA	Arte Orafa	Corato - Largo Plebiscito, 52	2	0

Marchio	denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni Smarriti
154-BA	Oro Fascino	Monopoli - Via Rossini, 20	3	0
124-BA	Mari Giovanni	Bari - Via Manzoni, 146	2	0
126-BA	Arte Oro	Molfetta - Via Giaquinto, 32	1	0
84-BA	Meo Angelo Fabrizio	Monopoli - Via Mazzini, 20	2	0
86-BA	Argento Vivo S.n.c.	Altamura - Via Mura Megalitiche, 1	3	0
82-BA	Compass Card	Canosa di Puglia - Via Imbriani, 177	6	0
121-BA	La Bottega dell'Orafo	Andria - Via Ferrucci, 224	2	0
108-BA	Stellargenti	Bari - Via Imp. Traiano, 45	2	0
114-BA	Sud Argenti	Bari - Via Accolti Gil, 22	3	0
160-BA	Angel Art & Design	Corato - Via G. Di Vittorio, 72	4	0
105-BA	Emme B Emme S.n.c.	Trani - Via Lambertini, 73	3	0
35-BA	Guerra di De Frenza Rosa	Valenzano - V.le Aldo Moro, 103	2	0
140-BA	G & D	Capurso - Via Cavour, 4	1	0
97-BA	Tempesta Domenico	Corato - Via Don Minzioni, 97	1	0
133-BA	Gioielli del Vecchio	Rutigliano - Via S. F.sco D'Assisi, 32	2	0
109-BA	Argenti di Piacenza Francesca	Terlizzi - C.so Dante, 31	4	0
53-BA	Coat Italia S.r.l.	Trani - Via P. Palagano, 136	7	0
80-BA	L'Angolo d'Oro	Bisceglie - C.so Umberto, 104	3	0
54-BA	Aurum	Andria - C.so Umberto, 104	3	0
18-BA	Romani Roberto	Monopoli - Via Vitt. Veneto, 12/F	2	0
169-BA	Alicino Francesco	Andria - Via Annunziata, 189	1	0
83-BA	Dea Crea	Altamura - Via P. Nenni, 13	6	0
104-BA	Quatela Rosanna	Corato - Laghetto Chiesa Matrice, 7	1	0
64-BA	Damiani Salvatore	Terlizzi - Via Diaz, 75	2	0
33-BA	Tamborrino Donato	Bari - Via Lombardi, 10	0	4

07A10685

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 5761 del 27 novembre 2007 alla società Sanpellegrino S.p.a., avente:

sede legale in via Lodovico il Moro, 35 - 20143 Milano;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale e partita I.V.A. 00753740158;

è stata concessa l'autorizzazione provvisoria per mesi trentasei all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori di PET ottenuti da preforme fornite dalla stessa Sanpellegrino S.p.a. (produzione presso gli stabilimenti di San Pellegrino Terme - Bergamo, Cepina Valdisotto - Sondrio, S. Giorgio in Bosco - Padova, Garessio - Cuneo - e Recoaro Terme - Vicenza), e prodotte a partire dai polimeri:

PAPET Aqua (PET Grade AA) prodotto dalla ditta KP Chemical (ex KOHAP) - Corea;

ASPET 20C, prodotto dalla South Asian Petrochem Limited - Kolkata (India).

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sanpellegrino S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

07A10818

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B39», «28C», «1C8», «I24», «M19» e «P04»

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1º gennaio 2008, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B39, «28C», «1C8», «I24», «M19» e «P04».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B39, «28C», «1C8», «I24», «M19» e «P04» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B38», «28B», «1B8», «I23», «M18» e «P03».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

07A10820

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-302) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.